

**DELIBERAZIONE 11 GENNAIO 2018
4/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 528/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1002^a riunione del 11 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2016, 800/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 528/2017/E/EEL (di seguito: 528/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 528/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento.
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 16 agosto 2017 (prot. Autorità 27046 del 16 agosto 2017), ad integrazione della quale, con l’audizione innanzi al responsabile del procedimento in data 6 ottobre 2017, sono state acquisite ulteriori informazioni sul suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra richiamate, la Società ha evidenziato:
 - i. con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, come le operazioni di riassetto societario abbiano reso problematica l’attività di programmazione per almeno due mesi, in considerazione delle tempistiche con cui Terna mette a disposizione degli utenti del dispacciamento i dati di consuntivo sui prelievi; tale situazione dovrebbe essere tenuta in considerazione in sede di determinazione delle soglie di tolleranza;
 - ii. con riferimento alle unità di produzione, invece, come già in esito alla fase istruttoria fosse emerso che la Società non avesse conseguito benefici particolari dall’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’acquisizione dei dati di misura a consuntivo messi a disposizione da Terna può essere utile come riscontro al riassetto delle attività di programmazione conseguenti alla ristrutturazione interna; sia pertanto accoglibile l’istanza della

Società di tenere conto delle tempistiche di tale acquisizione nelle valutazioni sulla diligenza;

- Terna, in sede di determinazione delle partite di conguaglio sottese alla deliberazione 528/2017/E/EEL, procederà alla valutazione dell'effettivo beneficio economico maturato dall'utente del dispacciamento con riferimento a ciascuna zona e a ciascuna tipologia di unità di produzione e consumo oggetto di indagine: questa valutazione supera quanto riportato dal responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie; si sottolinea, comunque, come in tale comunicazione, si sia evidenziato come la Società non avesse tratto “*vantaggi economici particolari*”; ciò non esclude del tutto la presenza di vantaggi economici ancorché ridotti, i quali potrebbero essere oggetto di partite di conguaglio in esito ai calcoli che saranno svolti da Terna in ottemperanza ai criteri riportati nell'Allegato B al presente provvedimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 528/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle soglie di tolleranza ivi riportate.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 528/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 528/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 528/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 528/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di gennaio

2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di febbraio 2018);

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni